



COMUNE DI TRIGGIANO

Provincia di Bari

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE DISABILI

(Approvato con Delibera di C.C. n. 2 del 28 Gennaio 2005)

Art. 1 **(Oggetto)**

- Il presente regolamento disciplina il rilascio di contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili *con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e non vedenti* e la concessione di spazi-sosta personalizzati nel territorio del Comune di Triggiano.

Art. 2 **(Caratteristiche del contrassegno)**

- Il prototipo del contrassegno è riportato alla Figura V. 4 di cui all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Art. 3 **(Modalità di richiesta per il rilascio del contrassegno)**

- Il contrassegno ai sensi dell'art. 381/comma 3° del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e dell'art. 12 del D.P.R. 24/7/96 n. 503, viene rilasciato a tutti i cittadini residenti a seguito di istanza al Sindaco presentata presso il Comando di Polizia Municipale, nella quale si devono dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta per invalidità permanente o temporanea, allegando la seguente documentazione in copia:

- a)** Documento d'identità in corso di validità;
- b)** Patente di guida, se posseduta;
- c)** - Verbale della Commissione Sanitaria di prima istanza della Regione per l'accertamento degli stati di invalidità civile, per i casi di invalidità al 100% con l'impossibilità di

deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (codice 05) e di cecità (codice 08);

- oppure Attestato di invalidità ai sensi dell'art. 4 della legge 5/2/1992 n. 104, se rilasciato, nel quale sia chiaramente indicato lo stato di gravità (Mod. 24: punto 4 o punto 5);

- oppure Certificazione medico-legale dell'ASL di residenza, indicante la sensibile riduzione della capacità di deambulazione ed il periodo di invalidità nei casi diversi da quelli di cui ai punti c) e d);

d) Versamento di € 5,00 a copertura delle spese di emissione del contrassegno;

e) Marca da bollo vigente per le sole istanze di contrassegno per invalidità temporanea (ai sensi dell'art. 33 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388).

- L'istanza può essere presentata da un familiare del disabile ovvero da altra persona munita di delega dell'interessato, corredata della fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

- Per i minori di anni diciotto e per i maggiorenni interdetti o inabilitati l'istanza deve essere inoltrata dal genitore o da chi ne fa le veci o dal tutore.

- Il contrassegno non può essere rilasciato per i minori di anni tre.

Art. 4

(Validità, uso e rinnovo del contrassegno)

- Il contrassegno:

1. ha validità per cinque anni e su tutto il territorio nazionale; il periodo di invalidità è in relazione alla tipologia dell'invalidità sia essa permanente o temporanea così come certificata dagli enti competenti;
2. è strettamente personale e, pertanto, utilizzabile esclusivamente in presenza dell'intestatario;
3. non è vincolato ad uno specifico veicolo;
4. deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio dell'invalido;
5. permette di circolare nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi;
6. permette di circolare e sostare nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l'accesso a categorie di veicoli al servizio di pubblica utilità;

7. permette di sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazione di tempo e gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento;
 8. è rinnovabile presentando istanza in carta semplice presso il Comando di Polizia Municipale, allegando certificazione medica rilasciata dalla ASL di competenza o dal medico curante che confermi il persistere della *effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*;
 9. in caso di furto o smarrimento può essere richiesto duplicato (con nuovo numero e stessa scadenza), allegando all'istanza copia della denuncia sporta presso le autorità competenti indicante il numero di contrassegno e la scadenza dello stesso;
 10. in caso di deterioramento può essere duplicato (con lo stesso numero e scadenza), allegando all'istanza il contrassegno deteriorato. Non è richiesto certificato medico.
- Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy i dati sensibili della persona disabile devono essere stampati, a cura dell'ufficio competente, sulla facciata retrostante del modello di contrassegno.

Art. 5 **(Area di sosta personalizzata)**

- Le aree di sosta personalizzate per invalidi su strada pubblica riservate ai veicoli delle persone con deficit motorio possono essere autorizzate ai titolari di contrassegno previo valutazione dei requisiti di cui al comma 5° dell'art. 381 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (particolari condizioni di invalidità, alta densità di traffico della zona interessata, abilitazione alla guida e disponibilità di un autoveicolo). L'istanza presentata al Sindaco presso il Comando di P.M. deve essere, pertanto, corredata dalla seguente documentazione in copia:

- 1) Contrassegno invalidi;
- 2) Carta di circolazione dell'auto di proprietà o di un congiunto convivente;
- 3) Patente di guida normale o speciale;
- 4) Documentazione comprovante la particolare condizione di invalidità con specifico riguardo alla grave compromissione della motricità;
- 5) Autocertificazione di non possedere o utilizzare box e posti auto su area privata o condominiale.

- L'area di sosta può essere concessa presso il luogo di lavoro, anche ai non residenti, previa attestazione del datore di lavoro con l'indicazione delle ore di servizio.

- L'area di sosta a disabili privi di patente di guida può essere concessa in casi di particolare gravità risultante da idonea documentazione.
- Qualora l'istanza venga presentata da altra persona, valgono le modalità di cui all'art. 3.
- L'autorizzazione viene rilasciata dal Comandante della P.M..

Art. 6

(Oneri per la realizzazione e manutenzione degli spazi di sosta personalizzata)

- La spesa per la realizzazione e manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale attingendo al capitolo di bilancio destinato alla segnaletica stradale.

Art. 7

(Sanzioni)

- Chiunque fa uso indebito o improprio dello speciale contrassegno invalidi è soggetto alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste in materia di circolazione stradale:

- Art. 158/comma 2 lett. g) e comma 6. per sosta irregolare nello spazio riservato agli invalidi.
Sanzione pecuniaria: da € 33,60 a 137,55.
Sanzione accessoria: rimozione del veicolo.
- Art. 188/commi 1, 2 e 4: per chiunque usufruisce delle strutture (con riferimento sia alla sosta sia alla circolazione) di cui all'art. 188/comma 1, senza autorizzazione (sprovvisto di contrassegno speciale)
Sanzione pecuniaria: da € 68,25 a 275,10.
Sanzione accessoria: non prevista.
- Art. 188/commi 1, 2 e 4: per chiunque usufruisce delle strutture di cui all'art. 188/comma 1, facendone uso improprio (es. impegno dello spazio segnalato tra due veicoli senza consentire il passaggio di una persona su sedia a rotelle tra un veicolo e l'altro)
Sanzione pecuniaria: da € 68,25 a 275,10.
Sanzione accessoria: non prevista,
(Se la violazione è commessa da non avente titolo alla sosta, si applica l'art. 158/c. 2 lett. g) e c. 6)).
- Art. 188/commi 1, 2 e 4: per chiunque usufruisce delle strutture di cui all'art. 188/comma 1, facendo uso improprio dell'autorizzazione (es. utilizzo senza il titolare a

bordo del veicolo o per fini estranei all'interesse del titolare o non in funzione della sua mobilità).

Sanzione pecuniaria: da € 68,25 a € 275,10.

Sanzione accessoria: non prevista.

- Art. 188/commi 1, 2 e 5: per inosservanza delle prescrizioni regolamentari da parte di titolare di contrassegno speciale (es. autorizzazione scaduta; sosta in uno spazio riservato indicante gli estremi di contrassegno diverso).

Sanzione pecuniaria: da € 33,60 a € 137,55.

Sanzione accessoria: non prevista.

- Ai sensi dell'art. 354/comma 4 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 è vietata la rimozione dei veicoli destinati al servizio dei disabili, purché muniti di speciale contrassegno. Allo stesso modo, l'articolo 135/comma 5 ne vieta il blocco.
- Il contrassegno è immediatamente ritirato dall'agente che ne ha accertato l'uso indebito o improprio e depositato presso l'Ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, il quale ne dispone la sospensione per un periodo da uno a tre mesi decorrenti dall'avvenuto ritiro.
- Lo speciale contrassegno invalidi esposto sul veicolo, nonostante sia scaduto di validità, è immediatamente ritirato dall'agente accertatore e trasmesso all'Ufficio competente del Comando di Polizia Municipale il quale provvederà al rinnovo qualora ne permangono i requisiti di rilascio.
- Nel caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata.

Art. 8 (Competenze)

- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'istruttoria e degli adempimenti relativi al rilascio delle relative autorizzazioni.